



Corte dei conti

Servizio di supporto Sezione regionale di Controllo per il Piemonte

Via Roma, 305 - 10123 Torino

Tel. 011.5608611 - Fax 011.5608603

CORTE DEI CONTI



0012096-19/11/2014-SCPIE-T95-P

Al Presidente del Consiglio comunale

Al Sindaco

All'Organo di revisione

del Comune di Romagnano Sesia (NO)

Alla Procura Regionale
presso la Sezione giurisdizionale
per la Regione Piemonte
della Corte dei conti
S E D E

Oggetto: Comune di Romagnano Sesia (NO) - Rendiconto 2012.

Con riferimento all'oggetto, si invia la delibera n. 265/2014/SRCPIE/PRSE approvata dal Collegio della Sezione regionale di controllo per il Piemonte in data 14 ottobre 2014.

Il Funzionario preposto

Dot. Federico Sola



REPUBBLICA ITALIANA
LA CORTE DEI CONTI
SEZIONE REGIONALE DI CONTROLLO PER IL PIEMONTE

Deliberazione n. 265/2014/SRCPIE/PRSE

La Sezione Regionale di Controllo per il Piemonte, composta dai Magistrati:

Dott.	Mario PISCHEDDA	Presidente f.f.
Dott.	GIUSEPPE MARIA MEZZAPESA	Consigliere
Dott.ssa	Alessandra OLESSINA	Primo Referendario
Dott.	Massimo VALERO	Primo Referendario
Dott.	Adriano GRIBAUDO	Primo Referendario- relatore
Dott.	Cristiano BALDI	Referendario

nell'adunanza del 14 ottobre 2014

Visto il testo unico delle leggi sulla Corte dei conti, approvato con il regio decreto 12 luglio 1934, n. 1214, e successive modificazioni;

Vista la legge 21 marzo 1953, n. 161;

Vista la legge 14 gennaio 1994, n. 20;

Vista la deliberazione delle Sezioni riunite della Corte dei conti n. 14/2000 del 16 giugno 2000, che ha approvato il regolamento per l'organizzazione delle funzioni di controllo della Corte dei conti, modificata con le deliberazioni delle Sezioni riunite n. 2 del 3 luglio 2003 e n. 1 del 17 dicembre 2004, da ultimo modificata con deliberazione del Consiglio di Presidenza n.229 dell'11 giugno 2008;

Visto il decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 recante il Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali;

Vista la legge 5 giugno 2003, n. 131;

Vista la legge 23 dicembre 2005, n. 266, art. 1, commi 166 e seguenti;

Vista l'ordinanza con la quale il Presidente ha convocato la Sezione per l'odierna seduta;

Udito il relatore, dott. Adriano Gribaudo;

Premesso che

Dall'esame del questionario sul rendiconto 2012 redatto a cura dell'organo di revisione del Comune di **Romagnano Sesia (NO)** è emerso che l'Ente, nell'esercizio finanziario di riferimento, presentava un parametro di deficiarietà (rapporto percentuale

dei debiti di finanziamento non assistiti da contribuzioni su entrate correnti) con valori superiori alla soglia definita con decreto ministeriale (ovvero parametro n. 7 "*Consistenza dei debiti di finanziamento non assistiti da contribuzioni superiore al 150 per cento rispetto alle entrate correnti per gli enti che presentano un risultato contabile di gestione positivo e superiore al 120 per cento per gli enti che presentano un risultato contabile di gestione negativo (fermo restando il rispetto del limite di indebitamento di cui all'articolo 204 del tuel)*"), risorse eccezionali correnti destinate a spese correnti ordinarie, una consistente anticipazione di tesoreria, un utilizzo per cassa per spese correnti di fondi aventi specifica destinazione, una scarsa capacità di riscossione delle entrate relative al recupero dell'evasione tributaria, una notevole consistenza dei residui attivi vetusti (antecedenti all'anno 2008) del titolo I e III anche in rapporto all'avanzo di amministrazione registrato al 31.12.2012 , residui passivi del titolo II non movimentati da oltre tre esercizi ed un significativo disallineamento dei residui attivi di parte capitale rispetto agli omologhi residui passivi non coperto dal fondo cassa.

Con nota istruttoria del 30 maggio 2014, il Magistrato istruttore ha chiesto all'organo di revisione una serie di elementi ed aggiornamenti in ordine ai punti sopraindicati.

Sulle predette questioni il Sindaco ed il Revisore dei conti del Comune di Romagnano Sesia hanno fornito risposta con nota del 26 luglio 2014 . In primo luogo hanno evidenziato, quanto al parametro di deficitarietà, che l'ente ha in corso 17 mutui che risultano a carico della Società Acqua Novara VCO s.p.a. che rimborsa al Comune le relative quote di capitale ed interessi, che le entrate straordinarie da recupero evasione tributaria sono sostanzialmente costanti e (quanto al loro utilizzo per spese non straordinarie) che in ogni caso nel 2012 i contributi di permessi di costruire (pari ad € 178.216,58) avrebbero potuto essere destinati per ben Euro 133.662,43 (pari al 75% del totale) a finanziarie spese correnti. L'ente ha inoltre riferito che l'anticipazione di tesoreria "*si è resa necessaria al fine di poter rispettare le scadenze di pagamento delle spese, sul fronte entrate invece perdurano le difficoltà ad incassare nei tempi programmati*". Dopo aver riferito di varie circostanze che hanno indotto l'ente a ricorrere all'anticipazione e dell'ammontare esiguo del tasso di interesse corrisposto al tesoriere, ha riportato i dati relativi al 2013 secondo cui l'anticipazione è stata pari a 339 giorni, e l'utilizzo medio è stato di € 502.664,50, comunicando inoltre il ricalcolo dell'entità complessivamente corrisposta negli anni 2011-2012-2013. Ha altresì specificato che i fondi aventi specifica destinazione per impieghi di parte corrente pari nel 2013 ad € 189.251,83, inerenti ad 3 mutui accessi con Banca Popolare di Novara, sono stati utilizzati anche nel 2014 per € 65.614,70, che saranno ricostituiti integralmente entro l'esercizio 2014 . Il Comune ha inoltre precisato che nel 2012 l'importo effettivamente vincolato ai sensi dell'art. 208 Codice della strada è stato pari al 50,03% (€ 43.852,04) di quanto

accertato in entrata per sanzioni amministrative come risulterebbe dall'allegato A alla risposta istruttoria ed ha trasmesso i dati aggiornati al 2013 del recupero evasione tributaria, dando atto dell'affidamento della riscossione coattiva delle relative entrate ad un nuovo soggetto.


Quanto ai residui attivi vetusti il Comune ha comunicato che ai fini della costituzione del fondo svalutazione crediti, previsto dall'art. 6 co. 17 d.l. n. 95/2012, ha fatto riferimento agli ultimi 5 esercizi chiusi cioè considerando il 2011, 2010, 2009, 2008, 2007, escludendo dunque il 2012, ha quindi considerato le annualità 2006 e precedenti. Ha inoltre comunicato l'elenco dettagliato dei residui attivi del titolo I e III sorti nel 2007 e negli anni precedenti. Nella risposta si è inoltre dato conto dei residui passivi del titolo II eliminati, delle ragioni della mancata movimentazione da oltre tre esercizi del residuo passivo del titolo II ed è stata prodotta una tabella in ordine alle spese dubbie inerenti la voce "altre per servizi in conto terzi"; l'ente infine ha fornito una risposta, sulla capacità di indebitamento.

L'istruttoria era altresì esperita su ulteriori aspetti quali: l'eliminazione di residui attivi del titolo VI non compensati dai residui passivi del titolo IV, spese dubbie alla voce "altre per servizi in conto terzi", la mancata adozione delle misure organizzative per la tempestività dei pagamenti e criticità in merito ad alcune spese di rappresentanza. A seguito dell'esame della risposta istruttoria recante le ragioni dei dati esposti con i conseguenti chiarimenti forniti, tuttavia le criticità in questione possono ritenersi superate.

In base all'esame dei dati trasmessi dal Comune di **Romagnano Sesia**, il Magistrato Istruttore ritenendo la sussistenza dei presupposti per l'attivazione della procedura prevista dall'art. 1, comma 168, della legge 23 dicembre 2005, n. 266 ha chiesto al Presidente di deferire la questione alla Sezione Regionale del controllo per l'esame e pronuncia di competenza per una serie di aspetti.

Considerato in diritto

La legge 23 dicembre 2005, n. 266, all'art. 1, co. 166 ha previsto che le Sezioni regionali di controllo della Corte dei conti, "ai fini della tutela dell'unità economica della Repubblica e del coordinamento della finanza pubblica", svolgano verifiche ed accertamenti sulla gestione finanziaria degli Enti locali, esaminando, per il tramite delle relazioni trasmesse dagli organi di revisione economico-finanziaria degli enti locali (co. 166), i bilanci di previsione ed i rendiconti. Giova precisare che la magistratura contabile ha sviluppato le verifiche sulla gestione finanziaria degli Enti locali, in linea con le previsioni contenute nell'art. 7, co. 7 della legge 5 giugno 2003, n. 131, quale controllo ascrivibile alla categoria del riesame di legalità e regolarità, che ha la caratteristica di finalizzare le verifiche della magistratura contabile all'adozione di effettive misure correttive da parte degli Enti interessati.



L'art 3, co. 1 lett. e) del d.l. 10 ottobre 2012, n. 174, convertito dalla legge 7 dicembre 2012, n. 213, ha introdotto nel TUEL l'art. 148-bis, significativamente intitolato "Rafforzamento del controllo della Corte dei conti sulla gestione finanziaria degli enti locali", il quale prevede che "Le sezioni regionali di controllo della Corte dei conti esaminano i bilanci preventivi e i rendiconti consuntivi degli enti locali ai sensi dell'articolo 1, commi 166 e seguenti, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, per la verifica del rispetto degli obiettivi annuali posti dal patto di stabilità interno, dell'osservanza del vincolo previsto in materia di indebitamento dall'articolo 119, sesto comma, della Costituzione, della sostenibilità dell'indebitamento, dell'assenza di irregolarità, suscettibili di pregiudicare, anche in prospettiva, gli equilibri economico-finanziari degli enti". Al fine della verifica in questione la magistratura contabile deve accertare che "i rendiconti degli enti locali tengano conto anche delle partecipazioni in società controllate e alle quali è affidata la gestione di servizi pubblici per la collettività locale e di servizi strumentali all'ente".

In base all'art. 148 bis, comma 3, del TUEL, qualora le Sezioni regionali della Corte accertino la sussistenza "di squilibri economico-finanziari, della mancata copertura di spese, della violazione di norme finalizzate a garantire la regolarità della gestione finanziaria, o del mancato rispetto degli obiettivi posti con il patto di stabilità interno", gli Enti locali interessati sono tenuti ad adottare, entro sessanta giorni dalla comunicazione della delibera di accertamento, "i provvedimenti idonei a rimuovere le irregolarità e a ripristinare gli equilibri di bilancio", e a trasmettere alla Corte i provvedimenti adottati in modo che la magistratura contabile possa verificare, nei successivi trenta giorni, se gli stessi sono idonei a rimuovere le irregolarità e a ripristinare gli equilibri di bilancio. In caso di mancata trasmissione dei provvedimenti correttivi o di esito negativo della valutazione, "è preclusa l'attuazione dei programmi di spesa per i quali è stata accertata la mancata copertura o l'insussistenza della relativa sostenibilità finanziaria".

Come precisato dalla Corte Costituzionale (sentenza n. 60/2013), l'art. 1, commi da 166 a 172, della legge n. 266 del 2005 e l'art. 148-bis del d.lgs. n. 267 del 2000, introdotto dall'art. 3, comma 1, lettera e), del d. l. n. 174 del 2012, hanno istituito ulteriori tipologie di controllo, estese alla generalità degli enti locali e degli enti del Servizio sanitario nazionale, ascrivibili a controlli di natura preventiva finalizzati ad evitare danni irreparabili all'equilibrio di bilancio. Tali controlli si collocano, pertanto, su un piano nettamente distinto rispetto al controllo sulla gestione amministrativa di natura collaborativa, almeno per quel che riguarda gli esiti del controllo spettante alla Corte dei conti sulla legittimità e sulla regolarità dei conti.

Queste verifiche sui bilanci degli enti territoriali sono compatibili con l'autonomia di Regioni, Province e Comuni, in forza del supremo interesse alla legalità costituzionale - finanziaria e alla tutela dell'unità economica della Repubblica perseguito dai suddetti



controlli di questa Corte in riferimento agli artt. 81, 119 e 120 Cost. Alla Corte dei conti, infatti, è attribuito il vaglio sull'equilibrio economico-finanziario del complesso delle amministrazioni pubbliche a tutela dell'unità economica della Repubblica, in riferimento a parametri costituzionali (artt. 81, 119 e 120 Cost.) e ai vincoli derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea (artt. 11 e 117, primo comma, Cost.): equilibrio e vincoli che trovano generale presidio nel sindacato della Corte dei conti quale magistratura neutrale ed indipendente, garante imparziale dell'equilibrio economico-finanziario del settore pubblico. Tali prerogative assumono ancora maggior rilievo nel quadro delineato dall'art. 2, comma 1, della legge costituzionale 20 aprile 2012, n. 1 (Introduzione del principio del pareggio di bilancio nella Carta costituzionale) che, nel comma premesso all'art. 97 Cost., richiama il complesso delle pubbliche amministrazioni, in coerenza con l'ordinamento dell'Unione europea, ad assicurare l'equilibrio dei bilanci e la sostenibilità del debito pubblico.

Qualora le irregolarità esaminate dalla Sezione regionale non siano così gravi da rendere necessaria l'adozione della pronuncia di accertamento prevista dall'art. 148 bis, co. 3 del TUEL, siffatta funzione del controllo sui bilanci di questa Corte suggerisce di segnalare agli Enti anche irregolarità contabili non gravi o meri sintomi di precarietà, soprattutto se accompagnate e potenziate da sintomi di criticità o da difficoltà gestionali, anche al fine di prevenire l'insorgenza di situazioni di deficitarietà o di squilibrio, idonee a pregiudicare la sana gestione finanziaria che deve caratterizzare l'amministrazione di ciascun Ente.


In ogni caso, l'Ente interessato è tenuto a valutare le segnalazioni che ha ricevuto ed a porre in essere interventi idonei per addivenire ai loro superamento.

L'esame della Corte è limitato ai profili di criticità ed irregolarità segnalati nella pronuncia, sicché l'assenza di uno specifico rilievo su altri profili non può essere considerata quale implicita valutazione positiva.

*** **

Dall'esame della relazione redatta ai sensi dell'art. 1, comma 166 della legge 23 dicembre 2005, n. 266 (legge finanziaria per il 2006) dal Revisore del Comune di **Romagnano Sesia**, in ordine alle risultanze del Rendiconto relativo all'esercizio 2012, con riferimento alla situazione debitoria, è emerso che l'Ente non ha rispettato uno dei parametri obiettivi individuati, per il triennio 2010 - 2012, dal decreto ministero dell'Interno 24 settembre 2009, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 238 del 13 ottobre 2009.

In particolare trattasi del parametro n. 7 che prevede: *"Consistenza dei debiti di finanziamento non assistiti da contribuzioni superiore al 150 per cento rispetto alle entrate correnti per gli enti che presentano un risultato contabile di gestione positivo e superiore al 120 per cento per gli enti che presentano un risultato contabile di gestione"*



negativo (fermo restando il rispetto del limite di indebitamento di cui all'articolo 204 del tuel)."

Di contro, il Comune di Romagnano Sesia nel 2012 presenta un rapporto percentuale pari al 209,49%, a fronte di un limite del 150% (atteso il risultato di gestione positivo).

Com'è agevole intuire, il rapporto tra debiti di finanziamento ed entrate correnti esprime, l'incidenza del costo del debito sulle entrate ordinarie dell'Ente ed evidenzia la potenziale capacità dell'Ente di far fronte, con risorse ricorrenti, alla copertura dell'ammontare complessivo del proprio indebitamento.

Al mancato rispetto del predetto parametro si affianca il superamento del limite di indebitamento previsto dall'articolo 204 del TUEL che dispone *"Oltre al rispetto delle condizioni di cui all'articolo 203, l'ente locale può assumere nuovi mutui e accedere ad altre forme di finanziamento reperibili sul mercato solo se l'importo annuale degli interessi, sommato a quello dei mutui precedentemente contratti, a quello dei prestiti obbligazionari precedentemente emessi, a quello delle aperture di credito stipulate e a quello derivante da garanzie prestate ai sensi dell'articolo 207, al netto dei contributi statali e regionali in conto interessi, non supera il 12 per cento, per l'anno 2011, e l'8 per cento, a decorrere dall'anno 2012, delle entrate relative ai primi tre titoli delle entrate del rendiconto del penultimo anno precedente quello in cui viene prevista l'assunzione dei mutui."* Nel corso del 2012 il Comune di Romagnano Sesia ha infatti violato tale limite attestandosi la percentuale di incidenza degli oneri finanziari sui primi tre titoli dell'entrata al 8,921%. Va altresì osservato che sebbene l'ente abbia comunicato che nel 2013 la suddetta incidenza è stata contenuta entro l'8%, va comunque osservato che il livello di indebitamento risulta comunque ragguardevole attestandosi comunque al 7,83% (prossimo quindi al limite di legge), tenuto altresì conto che in relazione all'esercizio 2013 la legge aveva originariamente previsto che il livello massimo di indebitamento dovesse essere contenuto entro il limite ancor più ridotto del 6%, soglia elevata al 8% solamente per effetto della previsione contenuta all'art. 11 bis del d.l. 76/2013, introdotta ad esercizio inoltrato, ovvero con la legge 9 agosto 2013 n. 99. Si aggiunga inoltre che il sopra citato parametro di deficiarietà n. 7 risulta essere stato violato anche nel corso del 2013.

Dall'esame della relazione del revisore emerge inoltre che l'Ente, nell'esercizio finanziario di riferimento (peraltro analogamente a quanto già accaduto altresì nell'anno 2011), ha fatto ricorso ad anticipazioni di tesoreria per 296 giorni con un utilizzo medio di € 452.730,50 non provvedendo alla restituzione a fine anno di € 33.130,26 con corresponsione di interessi passivi per l'importo di € 1.568,53. Si aggiunga poi che



l'utilizzo in questione nel 2012 ha determinato il superamento del limite di legge di cui all'art. 222 del TUEL.

Nella fattispecie in esame occorre rimarcare tale criticità anche alla luce del dato acquisito all'esito dell'Istruttoria, da cui emerge l'ampio ricorso ad anticipazioni di tesoreria anche nel corso del 2013 per un numero di giorni e per importo medio ancora più elevato rispetto all'esercizio precedente. Risulta infatti un utilizzo dell'anticipazione pressochè ininterrotto (per 339 giorni) e per un importo medio ancora più significativo (per € 502.644,50), sebbene al 31 dicembre la somma sia stata restituita.

In ordine all'anticipazione di tesoreria - costituente una forma di finanziamento a breve termine, di carattere eccezionale, cui l'ente può ricorrere solo per far fronte a momentanei problemi di liquidità - è opportuno sottolineare che la fattispecie è spesso sintomo di possibili anomalie nella gestione finanziaria

Il ricorso a tale forma d'indebitamento, soprattutto se reiterata nel tempo e protratta per gran parte dell'esercizio (come è sostanzialmente avvenuto sia nel 2012 che nel 2013, sebbene già nel 2011 il dato fosse preoccupante), desta forti perplessità: essa, infatti, oltre a produrre aggravio finanziario per l'Ente (pari agli interessi passivi dovuti al tesoriere annualmente, pari ad € 4.624,27, riferito agli ultimi dati del triennio), potrebbe costituire il sintomo di latenti squilibri nella gestione di competenza e, nei casi più gravi, configurare una violazione del disposto dell'art. 119 Cost. che consente di ricorrere al debito solo per finanziarie spese di investimento. Al riguardo si rammenta quanto di recente è stato sottolineato dalla Corte Costituzionale (sentenza n. 188 del 2.7.2014) secondo cui: *"è opportuno ricordare che la finalità dell'anticipazione, consistente nel porre rimedio ad eccessi diacronici tra i flussi di entrata e quelli di spesa, trova appunto il proprio limite nel preciso riferimento a tali situazioni, che devono essere puntualmente individuate e circoscritte nel tempo e nella misura, al fine di evitare che la funzione razionalizzante sconfini nell'arbitraria utilizzazione di un mezzo di copertura della spesa alternativo e non consentito dall'ordinamento"*.

Va inoltre rilevato il fatto che nel 2012 il Comune di Romagnano Sesia ha utilizzato per cassa fondi aventi specifica destinazione senza procedere alla ricostituzione della consistenza delle somme vincolate al 31 dicembre per un ammontare di € 496.185,73. Dall'Istruttoria è emerso inoltre che vi è stato tale utilizzo anche nel corso del 2013 per € 189.251,83 e che la stessa tipologia di fondi è stata altresì utilizzata nel corso del primo semestre del 2014 per € 65.614,70, sebbene l'ente abbia dichiarato che al termine dell'esercizio in corso ritiene di poter ricostituire integralmente i fondi in questione.

Tale circostanza conferma ulteriormente le difficoltà di cassa in cui versa l'ente locale che ricorre quasi sistematicamente a fondi vincolati, incontrando poi notevoli problemi a ricostituire i medesimi nella loro integralità al termine dell'esercizio.

Le difficoltà di cassa del Comune di Romagnano Sesia sono ulteriormente confermate anche dalla gestione dei residui di parte capitale.

Dall'esame del rendiconto è infatti emerso un evidente disequilibrio tra i residui passivi di parte capitale (€ 1.281.155,42 i residui del Titolo II) e gli omologhi attivi (€ 387.306,96 del Titolo IV ed € 342.419,59 del Titolo V): la differenza di € 551.428,87 non risulta coperta dal fondo cassa al 31.12.2012 (pari a zero), evidenziandosi dunque uno squilibrio di pari importo.

Com'è noto, l'ammontare dei residui passivi iscritti al titolo II rappresenta l'onere finanziario che il Comune deve sostenere per portare a termine opere o iniziative già appaltate o programmate, alle quali il comune fa fronte con contributi di altri enti e/o con mutui oppure con risorse proprie.

Nel primi due casi, le entrate possono essere semplicemente accertate e non ancora riscosse, con conseguente iscrizione tra i residui dei Titoli IV e V dell'entrata, oppure già incassate e, quindi, confluite nel fondo cassa.

In queste ipotesi, la differenza negativa tra residui passivi ed attivi di parte capitale, non coperta dal fondo cassa, evidenzia l'importo di fondi vincolati (destinati, cioè, a spese in conto capitale) utilizzato dall'Ente per esigenze di cassa: infatti, per le modalità di accertamento e impegno della parte capitale del bilancio, dovrebbe sempre potersi verificare una coincidenza tra residui attivi e residui passivi di parte capitale sopra indicati, a meno che l'Ente non conservi in cassa la relativa differenza.

Dunque, a fronte di una consistenza del fondo cassa pari a zero, vi è la necessità di reperire le somme (sopra quantificate in € 551.428,87) necessarie a coprire integralmente il fabbisogno finanziario delle iniziative programmate e/o degli impegni di spesa assunti come evidenziati dall'ammontare dei residui passivi del Titolo II.

Dall'esame del questionario è inoltre emerso che il Comune incontra notevoli problemi nel recupero dell'evasione tributaria. Risulta infatti che l'ente nel corso del 2012 a fronte di Euro 107.881,63 per accertamenti ha riscosso la limitata somma di € 53.932,79 (attestandosi quindi su una percentuale di circa il 50%). E' risultato poi particolarmente critico il dato in ordine al recupero dell'ICI/IMU che a fronte di un accertamento di € 74.369,07 ha visto una riscossione di € 34.305,00 e in ordine al recupero di altri tributi (diversi dalla TARSU-TIA) che a fronte accertamenti per € 20.873,56 ha registrato un incasso di soli € 6.988,79. Inoltre quanto ai dati comunicati circa le risultanze riferite all'esercizio 2013, emerge il persistere di notevoli problematiche nel recupero di quanto dovuto a titolo di ICI/IMU, che a fronte di

accertamenti per € 18.702,95 (sebbene in sede di previsione fosse stata prevista un'entrata ben superiore pari a € 80.000,00) ha visto un totale delle riscossioni per l'importo di € 9.850,00.

In ordine a tali problematiche di riscossione l'ente ha riferito che nel tentativo di migliorare la situazione ha affidato, a seguito di procedura ad evidenza pubblica, il servizio di riscossione coattiva per i bienni 2011-2012 e 2013-2014 ad un soggetto diverso da Equitalia e che *"ciò nonostante le difficoltà di recupero restano numerose a causa, principalmente, delle difficoltà economiche dei cittadini e delle aziende"*.

Per quanto attiene al notevole scostamento tra accertamenti e riscossioni relativo ai tributi in questione ed in particolare in ordine ad ICI/IMU, pur prendendo atto delle giustificazioni addotte dall'Amministrazione comunale si segnala, comunque, che tale scostamento, qualora si presenti in forma reiterata, può compromettere il rispetto degli equilibri di bilancio connessi ad un andamento degli accertamenti e degli impegni che, se caratterizzati da veridicità ed attendibilità dovrebbe garantire una soddisfacente condizione di liquidità.

Occorre inoltre evidenziare che il Comune di Romagnano Sesia nel rendiconto del 2012 risulta aver conservato residui attivi del titolo I e III sorti nell'anno 2007 ammontanti ad € 215.769,59; a fronte di tale dato risulta tuttavia costituito un fondo svalutazione crediti pari ad € 39.332,01, somma ben inferiore al 25%. Al riguardo l'ente in sede di risposta istruttoria ha comunicato che: *"ai fini del conteggio per la costituzione del fondo svalutazione crediti previsto dall'art. 6 comma 17 d.l. 95/2012, si è fatto riferimento agli ultimi cinque esercizi chiusi alla data della sua costituzione e cioè il 2011, 2010, 2009, 2008 e 2007. Così nel corso dell'esercizio 2012, all'atto della costituzione del fondo, sono stati considerati i residui attivi provenienti dal titolo I e III dell'entrata relativi all'anno 2006 e precedenti."*

In proposito va rilevato che, contrariamente a quanto sostenuto dal Comune, il fondo avrebbe dovuto essere costituito includendo nel conteggio altresì i residui dell'annualità 2007.

Infatti posto che la determinazione del fondo svalutazione crediti deve avvenire ai sensi dell'art. 6 co. 17 d.l. n. 95/2012, mediante un calcolo del 25% dei residui attivi, di cui al titolo primo e terzo dell'entrata, aventi anzianità superiore a 5 anni, ciò significa che in sede di approvazione del rendiconto 2012 (ovvero nel corso del 2013), i 5 anni (esclusi) devono essere calcolati conteggiando l'anno 2012 che è esercizio ormai concluso; in tale modo quindi essendo esclusi gli esercizi del 2012, 2011, 2010, 2009 e 2008, il fondo va determinato includendo tutti i residui più anziani del detto quinquennio e quindi a far data dall'anno 2007 andando a ritroso.

Si raccomanda quindi all'ente di procedere per i successivi esercizi al corretto conteggio del fondo nei termini sopraindicati.

Sempre con riferimento ai residui attivi vetusti, segnatamente quelli del titolo I e III antecedenti al 2008, si rileva che il loro ammontare pari ad € 215.769,59 risulta assai significativo in relazione all'avanzo di amministrazione registrato nel 2012 (€ 39.322,01) peraltro del tutto destinato al fondo svalutazione crediti.

Al riguardo va posto in luce che dalle risultanze del conto consuntivo del 2012 e dell'istruttoria esperita emerge, in particolare per quanto attiene ai residui attivi relativi ad anni precedenti il 2008, la dubbia esigibilità dei crediti in questione.

E' risultato infatti che nel corso del 2012 il Comune ha incassato € 5.744,49 ovvero un importo pari al 7,03% rispetto al totale esistente al 31.12.2011 (€ 81.303,66) in ordine ai residui del titolo I ed € 1224,95, riferiti a residui del titolo III, ovvero appena lo 0,74% rispetto al totale esistente al 31.12.2011 (€ 166.164,88) in ordine ai residui del titolo III.

E' quindi evidente che tali dati confermano il fatto che il Comune ha mantenuto iscritti residui attivi vetusti che verosimilmente non riuscirà a riscuotere se non per una percentuale del tutto minima.

Si aggiunga inoltre che al fine di verificare la natura dei suddetti residui e le ragioni della loro iscrizione nel conto del bilancio in sede istruttoria era stato richiesto al Comune: *"si chiede di descrivere dettagliatamente i residui attivi in questione, precisando ogni elemento utile a dimostrare l'effettività degli stessi e il loro grado di riscuotibilità, indicando in elenco le puntuali ragioni del loro mantenimento."*

A fronte di tale puntuale richiesta l'ente locale si è limitato a comunicare per elenco i citati residui senza peraltro indicare alcune elemento utile per dimostrare l'effettività degli stessi, né indicare le ragioni del loro mantenimento. Dall'esame dell'elenco risulta trattarsi essenzialmente di crediti inerenti la riscossione coattiva ICI e TARSU ricompresi negli anni 2001-2007 e crediti per sanzioni relative al Codice della strada del periodo 2000-2007 tutti affidati ad Equitalia ed attualmente in carico alla stessa concessionaria.

La limitata riscossione e la vetustà dei crediti risalente ad oltre un quinquennio sono sintomi che lasciano presumere una elevata percentuale di inesigibilità degli stessi, sicchè la conservazione degli stessi *sic et simpliciter* può ripercuotersi negativamente sull'equilibrio complessivo dell'ente.

Inoltre ribadisce la necessità che l'ente avvii una rigorosa ed attenta verifica di tutte le voci classificate fra i residui attivi e mantenga nel bilancio i soli crediti esistenti per i quali non solo abbia avviato le procedure per la riscossione ma che, in base agli elementi acquisiti, le stesse possano essere portate a termine positivamente. Per completezza si aggiunga poi che la sola emissione del ruolo coattivo non è elemento


sufficiente a garantire una certa percentuale di riscossione del credito e quindi il relativo mantenimento tra i residui.

Dall'esame della relazione redatta dal Revisore del Comune si evince inoltre la sussistenza di residui passivi del titolo II non movimentati da oltre tre esercizi. L'ente in sede di istruttoria ha risposto che il residuo in questione " è relativo alle opere di riqualificazione strutturale dell'ex istituto scolastico "Iviglia" ora "Bonfantini" il residuo ammonta ad € 120.000,00 ed è finanziato da mutuo acceso con la cassa depositi e prestiti per pari importo. Il motivo del mancato affidamento dei lavori è da imputarsi a valutazioni non definitive sull'opportunità di devoluzione ad altre opere o di restituzione dello stesso per riduzione dell'indebitamento".

La Sezione evidenzia che, in caso di ritardo nell'esecuzione delle opere pubbliche programmate, qualora l'Amministrazione comunale intenda potenzialmente destinare le risorse a diversa opera pubblica appare necessario che la decisione sia assunta in tempi limitati, anche al fine di evitare di far fronte inutilmente ad oneri finanziari correlati al finanziamento, in particolare nell'ipotesi in cui l'ente possa eventualmente decidere la restituzione integrale dell'importo ottenuto senza dar corso all'investimento (come del resto prospettato dall'ente altresì in sede di questionario).

In ragione di ciò occorre quindi che l'ente provveda celermente ad assumere una decisione in merito, evitando di tenere ulteriormente inutilizzata la somma a suo tempo ottenuta dalla Cassa depositi e prestiti e determinare un prolungato immobilizzo dei residui passivi di parte capitale. In relazione a quest'ultimo profilo inerente la gestione delle predette risorse si dispone l'invio della presente delibera alla Procura Regionale per il Piemonte per quanto di propria competenza.

Alla luce di tutto quanto sin qui esposto, la situazione del comune di Romagnano Sesia evidenzia gravi criticità suscettibili di richiedere una pronuncia di questa Sezione ai sensi dell'art. 148 bis TUEL per l'adozione entro 60 giorni dei provvedimenti idonei a rimuovere le irregolarità evidenziate ed a ripristinare l'equilibrio di bilancio da parte dell'ente. Tuttavia la circostanza che l'analisi svolta è riferita ai dati del rendiconto dell'esercizio 2012, solo parzialmente aggiornati al 2013 e che ormai sta volgendo al termine l'esercizio 2014 induce la Sezione ad analizzare previamente i dati risultanti dalla relazione sul rendiconto 2013 e del preconsuntivo del 2014 al fine di avere una cognizione più completa ed aggiornata della situazione onde assumere le conseguenti pronunce.



P.Q.M.

La Corte dei conti, Sezione regionale di controllo per la Regione Piemonte:

- 1) Accerta che il Comune di Romagnano Sesia nel corso del 2012 presenta un rapporto tra debiti di finanziamento ed entrate correnti superiore al limite normativo del 150% fissato dal DM 24 settembre 2009 e che non ha rispettato il limite di indebitamento previsto dall'articolo 204 del TUEL;
- 2) Accerta che il Comune di Romagnano Sesia nel corso del 2012 ha fatto ricorso ad anticipazioni di tesoreria oltre i limiti di legge ed ha utilizzato fondi aventi specifica destinazione per impieghi di parte corrente senza procedere alla ricostituzione al 31 dicembre;
- 3) Accerta l'esistenza di un disequilibrio tra i residui di parte capitale, non coperto dal fondo cassa, come in parte motiva descritto;
- 4) Accerta che il Comune di Romagnano Sesia nel corso del 2012 non ha provveduto a calcolare correttamente il fondo svalutazione crediti;
- 5) Accerta che il Comune di Romagnano Sesia nel corso del 2012 presenta un'elevata incidenza di residui attivi, provenienti da anni precedenti al 2008, in rapporto all'avanzo di amministrazione;
- 6) Accerta che il Comune di Romagnano Sesia nel corso del 2012 non ha movimentato residui passivi del titolo II per oltre un triennio.


Dispone, in ordine all'ultimo punto, la trasmissione della presente deliberazione alla Procura Regionale presso la Sezione giurisdizionale per la Regione Piemonte della Corte dei Conti.

Dispone che la presente deliberazione sia trasmessa al Presidente del Consiglio comunale, al Sindaco ed all'Organo di Revisione dei conti del Comune. Si rammenta infine l'obbligo di pubblicazione ai sensi dell'art. 31 D.Lgs. 14 marzo 2013, n. 33.

Così deliberato nell'adunanza del giorno 14 ottobre 2014.

Il Magistrato Estensore

(dott. Adriano Gribaudo)



Il Presidente f.f.

(dott. Mario Bischedda)



Depositata in Segreteria

il 18 NOV. 2014

Il Direttore della Segreteria

(dott. Federico Sola)

